

FUOCHI ARTIFICIALI - NORMATIVA DI SICUREZZA

Raccolta delle principali disposizioni concernenti la sicurezza e la tutela dell'incolumità pubblica in occasione dell'accensione di fuochi artificiali e l'attività di controllo e ispezione presso fabbriche e depositi di fuochi d'artificio, coordinati con chiarimenti e commenti a cura dell'autore (in corsivo rosso).⁽¹⁾

- [Circolare^{\(2\)} n. 559/C.25055.XV.A.MASS\(1\) del 11 gennaio 2001](#): Disposizioni in ordine alla sicurezza ed alla tutela dell'incolumità pubblica in occasione dell'accensione di fuochi artificiali autorizzata ai sensi dell'art. 57 del T.U.L.P.S.
- [Circolare n. 557/PAS/U/008793/XV.A.MASS\(1\) del 20 maggio 2014](#): Integrazione della circolare n. 559/C.25055.XV.A.MASS(1) dell'11 gennaio 2001, recante: Disposizioni in ordine alla sicurezza ed alla tutela dell'incolumità pubblica in occasione dell'accensione di fuochi artificiali autorizzata ai sensi dell'art. 57 del T.U.L.P.S.
- [Circolare n. 557/PAS/U/010964/XV.H.MASS\(77\)SM del 5 luglio 2016](#): Attività di controllo e ispezione presso fabbriche e depositi di fuochi d'artificio. Linee Guida per le Commissioni tecniche territoriali e attività di sorveglianza del mercato.
 - [Linee Guida](#) per le commissioni tecniche territoriali in sede di sopralluogo ispettivo presso fabbriche e depositi di fuochi di artificio.
- [D.M. 19 novembre 2014](#): Composizione della Commissione consultiva centrale e della Commissione tecnica territoriale in materia di sostanze esplodenti.

Circolare n. 559/C.25055.XV.A. MASS(1) del 11 gennaio 2001⁽³⁾
Disposizioni in ordine alla sicurezza ed alla tutela dell'incolumità pubblica in occasione dell'accensione di fuochi artificiali autorizzata ai sensi dell'art. 57 del T.U.L.P.S.
(G.U. 2 febbraio 2001 n. 27)

Sono pervenuti quesiti in ordine alle precauzioni da adottare in occasione dell'accensione di fuochi artificiali autorizzata ai sensi dell'art. 57⁽⁴⁾ [TULPS](#).

Al riguardo sono state nel tempo diramate disposizioni che appare ora utile armonizzare ed unificare ai fini della omogenea applicazione da parte delle Autorità interessate, ferma restando la normativa in materia di pubblici spettacoli.

A) DISPOSIZIONI GENERALI

1 - Titolare della licenza ex art. 57 T.U.L.P.S.

La licenza per l'accensione di fuochi artificiali ai sensi dell'art. 57 [T.U.L.P.S.](#) può essere rilasciata dall'Autorità di Pubblica sicurezza a:

¹ Il testo non ha carattere di ufficialità. I testi ufficiali sono pubblicati nelle Gazzette Ufficiali della R.I.

² Circolari emanate dal Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

³ Le disposizioni, all'epoca riferiti ai prodotti pirotecnici non marcati CE, sono state integrate con Circolare n. 557/PAS/U/008793/XV.A.MASS(1) del 20 maggio 2014 fornendo indicazioni integrative, per un corretto ed omogeneo utilizzo anche degli articoli pirotecnici marcati CE.

⁴ L'art. 57 del TULPS stabilisce che senza licenza della autorità locale di pubblica sicurezza non possono spararsi armi da fuoco, lanciarsi razzi, accendersi fuochi di artificio, innalzarsi aerostati con fiamme, o in genere farsi esplosioni o accensioni pericolose in un luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una via pubblica o in direzione di essa. È vietato sparare mortaletti e simili apparecchi. La licenza è altresì richiesta per l'apertura o la gestione di campi di tiro o poligoni privati. Il sindaco deve essere, comunque, sentito per gli aspetti di competenza dell'ente locale, quando non è lo stesso a rilasciare la licenza.

- **un pirotecnico.** Tale è l'imprenditore cui è affidato l'allestimento e l'esecuzione dello spettacolo pirotecnico. Dispone di qualificate competenze tecniche derivanti dalla titolarità della licenza ex art. 47 T.U.L.P.S. alla fabbricazione e/o deposito di esplosivi per la quale è prepedeutica l'abilitazione ex art. 101 [Reg. T.U.L.P.S.](#). È esonerato dall'acquisizione del nulla osta all'acquisto ex art. 55 T.U.L.P.S. per l'approvvigionamento dei materiali necessari allo spettacolo in quanto titolare di licenza di fabbricazione e/o deposito esplosivi;
- **un dipendente del pirotecnico,** anch'egli in possesso di capacità tecnica ex art. 101 Reg. T.U.L.P.S., nel caso di assenza o impedimento del pirotecnico (per esempio nel caso in cui il pirotecnico assuma l'allestimento e l'esecuzione di spettacoli pirotecnici contemporaneamente per più siti);
- **chiunque** sia in possesso dell'abilitazione ex art. 101⁽⁵⁾ Reg. T.U.L.P.S. e, pur non svolgendo attività professionale di fabbricazione e/o deposito di esplosivi, assuma l'allestimento e l'esecuzione dello spettacolo pirotecnico. In tal caso, si rende necessario il nulla osta all'acquisto ex art. 55 T.U.L.P.S.

Nel caso l'autorizzazione all'accensione di fuochi artificiali sia richiesta da cittadino straniero, essa può essere rilasciata alle stesse condizioni previste per i cittadini italiani, ivi compresa la capacità tecnica di cui all'art. 101 Reg. T.U.L.P.S.. Nei confronti dei cittadini comunitari la capacità tecnica può invece essere provata, anche con omologhi provvedimenti emessi dalle locali Autorità dei Paesi di origine tradotti in lingua italiana.

Il titolare della licenza ex art. 57 T.U.L.P.S. (d'ora in avanti, il titolare) può essere coadiuvato nello allestimento e nell'esecuzione dello spettacolo pirotecnico da propri addetti, i quali devono essere in possesso della capacità tecnica ex art. 101 Reg. T.U.L.P.S., qualora impiegati in operazioni di caricamento, collegamento e accensione degli artifici.

2 - Verifica dei siti.

L' autorizzazione ex art. 57 T.U.L.P.S. per l'accensione di fuochi artificiali può essere subordinata dalla competente Autorità locale di P.S. alla preventiva verifica dell'idoneità dei siti e delle misure di sicurezza; al riguardo si invitano le suddette Autorità di P.S. a valutare l'opportunità di richiedere parere alla Commissione Tecnica Provinciale⁽⁶⁾ (d'ora in avanti, la C.T.P.) per le sostanze esplodenti di cui all'art. 49 T.U.L.P.S. in base all'entità delle accensioni per cui si richiede autorizzazione e del prevedibile afflusso di pubblico.

Detto organo consultivo, sentito in applicazione estensiva dell'art. 86 Reg. T.U.L.P.S. (che riconosce alla Commissione Consultiva Centrale per le funzioni consultive in materia di esplosivi competenza "anche per tutte le valutazioni delle misure di sicurezza per la pubblica incolumità, da adottarsi per qualsiasi attività connessa agli esplosivi"), esprime il proprio parere, dopo aver visitato i siti.⁽⁷⁾ A tale scopo la C.T.P. può delegare il sopralluogo ad un proprio membro con funzione di relatore.

Per agevolare la C.T.P. nell'assolvimento di tale incombenza e nella pianificazione delle visite, si suggerisce alle Autorità locali di P.S. di individuare, negli ambiti di propria competenza, aree idonee in via permanente allo sparo di fuochi artificiali e di darne comunicazione alle Prefetture al fine di acquisire il parere tecnico della C.T.P. circa la tipologia dei manufatti pirotecnici impiegabili in ogni sito e le relative misure di sicurezza da adottarsi sotto forma di prescrizioni ex art. 9 T.U.L.P.S. . Così individuati i siti ed esperito il sopralluogo a cura della C.T.P., l'Autorità locale di P.S. non dovrà richiedere nuovi sopralluoghi dei siti per ogni manifestazione pirotecnica se non per casi eccezionali (quando, ad esempio, sia mutata la condizione dei luoghi o per differenti

⁵ *L'impiego di qualsiasi articolo pirotecnico in spettacoli autorizzati ai sensi dell'art. 57 T.U.L.P.S., a prescindere dalla sua tipologia, è riservato, per evidenti ragioni di ordine e sicurezza pubblica connesse alla presenza di pubblico, esclusivamente a persone con conoscenze specialistiche e, quindi, munite della abilitazione ex art. 101 del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S.*

⁶ *La «Commissione tecnica territoriale» in materia di sostanze esplodenti di cui all'art. 2 del D.M. 19 novembre 2014 "Composizione della Commissione consultiva centrale e della Commissione tecnica territoriale in materia di sostanze esplodenti".*

⁷ *La Commissione Tecnica Territoriale esprime il proprio parere tecnico sull'idoneità degli stessi in relazione alla tipologia dei manufatti pirotecnici impiegabili e in ordine alle relative misure di sicurezza da adottarsi sotto forma di prescrizioni ex art. 9 T.U.L.P.S.*

condizioni meteorologiche stagionali o per nuove edificazioni, ecc.). A tale scopo l'Autorità locale di P.S. deve verificare periodicamente la conservazione dello stato dei luoghi.

3 - Artifici impiegabili.

Con licenza ex art. 57 T.U.L.P.S. possono accendersi artifici classificati nella IV⁽⁸⁾ categoria e nella V⁽⁹⁾ categoria dell'Allegato A al Regolamento T.U.L.P.S., oltre naturalmente agli artifici non classificati tra i prodotti esplodenti a mente del D.M. 4.4.1973.

Ove gli artifici debbano corrispondere a prescrizioni dell'Autorità locale di P.S. che ne limitino gli effetti (per esempio in altezza) o il calibro per contingenti esigenze di sicurezza ed incolumità pubblica, essi non possono essere oggetto di manipolazione: in tale caso potranno impiegarsi solo artifici finiti che conseguano gli effetti prescritti in licenza.

Ai fini delle disposizioni sulle distanze di sicurezza, di cui al successivo punto B.2, i manufatti pirotecnici possono essere ricondotti, per caratteristiche ed effetti, in due gruppi:

- **fuochi a terra**, destinati a funzionare a livello del suolo (o in sua prossimità se posti su opportuni supporti) i cui effetti si possono tuttavia propagare fino ad un'altezza da terra limitata nel massimo a metri 20, con aperture di diametro non superiore a metri 12 e ridotti effetti sonori.
- **fuochi aerei**, destinati a funzionare soltanto dopo aver raggiunto una certa quota mediante una carica propulsiva (bombe da mortaio) o alla quale pervengono sotto la spinta di un motore (razzi);

Negli artifici lanciabili da mortaio la carica di lancio deve essere costituita esclusivamente da polvere nera e non possono superarsi i seguenti limiti dimensionali:

- **artifici cilindrici**: calibro non superiore a 210 mm e lunghezza non superiore a 3 volte il calibro,⁽¹⁰⁾ esclusa la carica di lancio e la spoletta di ritardo;
- **artifici sferici**: calibro non superiore a 400 mm.⁽¹¹⁾

Gli artifici utilizzabili negli spettacoli pirotecnici devono avere caratteristiche costruttive tali da non provocare danni da ricaduta di componenti incombusti: in tale ottica l'altezza che gli artifici possono raggiungere non viene preventivamente limitata ma, in linea di principio, si ritiene che quanto più essa sia elevata, tanto più sicuro sia il funzionamento dell'artificio dopo l'apertura. Tuttavia, limitazioni alla quota che gli artifici possono raggiungere potranno essere prescritte dall'Autorità locale di P.S. ove ciò sia ritenuto necessario ai fini della sicurezza del volo, nel caso in cui lo spettacolo si svolga in prossimità di zone in cui si verificano sorvoli a bassa quota da parte di velivoli, ovvero per motivi di sicurezza ed incolumità pubblica indotti dalla conformazione dei luoghi.

Il titolare dovrà rilasciare all'Autorità di P.S. autocertificazione attestante il perfetto stato degli artifici al momento dell'accensione.

⁸ **IV categoria: Artifici e prodotti affini negli effetti esplodenti** (Artifici, fuochi artificiali, razzi da segnalazione, ecc.).

⁹ **V categoria: Munizioni di sicurezza e giocattoli pirici** (Micce a lenta combustione, bossoli innescati per cartucce, giocattoli pirici, ecc.).

¹⁰ Tenuto conto di tali limitazioni sul calibro (**diametro**), negli spettacoli non sono ammessi fuochi d'artificio di altezza superiore a 63 cm. Per il calcolo di tale misura non si deve tener conto, nella parte inferiore, della "carica di lancio" che è l'alloggiamento della polvere nera di lancio (in genere facilmente riconoscibile perché si presenta come una strozzatura alla base dell'artificio).

¹¹ Fanno **eccezione** ai limiti dimensionali indicati, purché correttamente etichettati ai sensi del D.Lgs. n. 123/2015, gli artifici "cilindrici" e "sferici" che risultino muniti della marcatura CE, per i quali possono essere previste dimensioni diverse. Le prescrizioni e le modalità d'uso di tali prodotti devono essere correttamente indicate nelle etichette.

4 - Mortai.⁽¹²⁾

I mortai possono essere costruiti con qualsiasi materiale purché lo spessore delle pareti e le caratteristiche del materiale siano idonee a resistere alla pressione sviluppata dalla carica propellente durante il lancio. I mortai di cartone non debbono essere utilizzati per il lancio di bombe di calibro superiore ad 80 mm, nonché per le bombe cilindriche a più aperture.

I mortai inoltre:

- devono avere una lunghezza tale da consentire che la bomba lanciata possa raggiungere l'altezza necessaria per il corretto funzionamento;
- devono essere interrati per almeno 2/3 della loro lunghezza o, in alternativa, disposti su appositi supporti (rastrelliere) di adeguata resistenza, a loro volta saldamente ancorati al suolo, in modo da impedirne lo spostamento o il rovesciamento durante lo sparo;
- possono essere posti in verticale o, se necessario, inclinati in maniera da allontanare la traiettoria dei lanci dal pubblico, da edifici o da altre strutture. Tale inclinazione non dovrà essere eccessiva per evitare anomale sollecitazioni sia sui mortai che sulle strutture di sostegno o andamenti non corretti delle traiettorie. Si dovrà pertanto ricorrere, in linea di massima, ad una inclinazione non eccedente i 10° (dieci gradi) rispetto alla verticale;
- i mortai di calibro più elevato (da 170 mm a 210 mm per le bombe cilindriche e da 220 mm a 400 mm per le bombe sferiche) dovranno, in ogni caso, essere inclinati di non meno di 10° (dieci gradi) e di non più di 15° (quindici gradi) in direzione opposta al pubblico; in corrispondenza di tale inclinazione si dovrà curare che un settore di adeguata ampiezza sia libero dal pubblico e/o da infrastrutture di ogni tipo.
Come ulteriore misura di sicurezza, i mortai dei calibri succitati, ove non interrati per 2/3 ma assicurati al suolo su apposite attrezzature di lancio, dovranno essere protetti con una adeguata barriera realizzata con materiali assorbenti e che non proiettino frammenti a, distanza (es. sabbia, tavolati in legno, ecc.).

Il titolare dovrà controllare lo stato dei mortai e rilasciare all'Autorità di P.S. autocertificazione circa l'idoneità all'impiego degli stessi al momento dell'accensione.

5 - Accensione degli artifici e cautele per gli addetti all'accensione

L'accensione degli artifici può essere eseguita ricorrendo a:

- **micce:** il titolare deve assicurare agli addetti all'accensione adeguate condizioni di sicurezza;
- **centralina elettrica:** il titolare dovrà curare che il pannello di controllo e fuoco sia disposto a distanza di sicurezza dall'area di sparo; ove ciò non fosse possibile dovrà provvedere affinché gli addetti all'accensione siano protetti da un adeguato riparo;
- **radiocomando:** il titolare dovrà adottare idonee procedure ed accorgimenti tecnici tali da evitare interferenze da parte di altri trasmettitori con possibilità di spari accidentali.

6 - Disposizioni complementari riferibili all'Autorità locale di P.S.

L'Autorità locale di P.S. che rilascia la licenza ex art. 57 T.U.L.P.S. deve:

- verificare l'affidabilità del richiedente sotto il profilo della pregressa esperienza nel settore e nell'attività dell'accensione di fuochi artificiali;
- prescrivere che il richiedente fornisca adeguata copertura assicurativa per gli eventuali danni a persone o cose;
- esigere dal richiedente l'esibizione delle autorizzazioni attestanti la disponibilità d'uso dei siti destinati all'effettuazione dello spettacolo pirotecnico;
- prescrivere ed accertare che siano adottate, anche sulla base delle valutazioni della C.T.P., misure specifiche di prevenzione incendi, richiedendo altresì adeguati presidi sanitari in relazione all'afflusso di pubblico;
- individuare ed indicare al titolare l'area di sosta per il mezzo adibito al trasporto del materiale pirotecnico durante le fasi di allestimento dello spettacolo, disporre altresì, a mente dell'art.9

¹² *I mortai sono tubi di diametro vario, all'interno dei quali vengono inseriti gli artifici cilindrici e sferici (bombe) da sparare in occasione dello spettacolo pirotecnico. Essi devono essere idonei a resistere alla pressione sviluppata dalla carica propellente durante il lancio e possono essere posti in verticale o, se necessario, inclinati in maniera da allontanare la traiettoria dei lanci da pubblico, edifici o altre strutture.*

T.U.L.P.S., che gli allestimenti particolarmente complessi che non possano esaurirsi nella stessa giornata dello spettacolo possano iniziarsi a cura del titolare nel giorno antecedente allo spettacolo, ma debbano essere sospesi all'imbrunire: in questo caso, disporre la vigilanza fissa, sempre a cura del titolare, dell'automezzo, (opportunamente collegato a dispersori di terra contro le scariche elettriche ed atmosferiche) al pari dell'area di sparo in parte allestita a mezzo di guardie particolari giurate;

- disporre, a mente dell'art. 9 T.U.L.P.S., che in caso di rinvio dello spettacolo pirotecnico al giorno successivo (per es. a causa delle avverse condizioni meteorologiche) l'automezzo adibito al trasporto del materiale pirotecnico sostituito in luogo idoneo, venga sigillato a cura di ufficiali od agenti di pubblica sicurezza, sia adeguatamente vigilato durante la notte a cura del titolare a mezzo di guardie particolari giurate, sia collegato a dispersori di terra contro le scariche elettriche ed atmosferiche;
- disporre, a mente dell'art. 9 T.U.L.P.S., che in caso di annullamento dello spettacolo il materiale pirotecnico sia depositato presso il più vicino deposito autorizzato ovvero ricondotto al deposito di provenienza ove tale soluzione sia preferita dal titolare.
A tale scopo, per esigenze di economicità e semplificazione ed in parziale deroga a quanto disposto con circolare n. 559/C.16718.XVC.MASS(19) del 3.8.1988 ad oggetto "Trasporto di esplosivi di II e III categoria (...)" il rilascio dell'autorizzazione al trasporto dei materiali pirotecnici non impiegati per annullamento dello spettacolo pirotecnico, attestato dall'Autorità locale di P.S. con propria dichiarazione, dal luogo ove avrebbero dovuto essere impiegati ad un deposito autorizzato o al deposito di provenienza, compete al Prefetto del luogo da cui, detti materiali furono spediti. Tale Autorità quindi autorizza con unico provvedimento sia il trasporto del materiale pirotecnico al luogo di impiego, sia l'eventuale trasporto a deposito nel caso di mancato svolgimento dello spettacolo pirotecnico. A tal fine, la dichiarazione dell'Autorità locale di P.S. che attesta il mancato svolgimento dello spettacolo pirotecnico tiene luogo del nulla osta al trasporto di cui all'Allegato C, Capitolo I n. 2 Reg. T.U.L.P.S., e deve accompagnare tale trasporto;
- disporre, sentito il titolare, che le accensioni non abbiano luogo in condizioni atmosferiche avverse, ovvero caratterizzate da precipitazioni con scariche elettriche e/o vento forte, rilasciando la dichiarazione di cui al capoverso precedente ai fini del trasporto del materiale non impiegato verso il deposito.
- verificare che, nel caso in cui l'accensione di fuochi abbia luogo nei porti e nelle località di sosta e transito delle navi, sia rilasciata la complementare autorizzazione del Comandante del porto, ai sensi dell'art. 80 Codice della navigazione.

B) DISPOSIZIONI IN ORDINE ALLA SICUREZZA⁽¹³⁾

1 - Area di sparo

È l'area in cui vengono posizionati gli artifici destinati allo spettacolo pirotecnico ed i loro eventuali mezzi di lancio.

L'area di sparo:

- deve essere opportunamente delimitata con apposita segnaletica e, se ritenuto necessario, cintata;
- in ogni caso deve esservi vietato l'accesso del pubblico;
- gli artifici dovranno esservi disposti in modo da evitare reciproche influenze con possibilità di accensioni accidentali.

¹³ Tali disposizioni si applicano anche nel caso di utilizzo di articoli pirotecnici muniti della marcatura CE, salvo che tali articoli appartengano alle relative categorie T1 e T2. In tali casi, infatti, il loro posizionamento, per il successivo sparo, non è soggetto agli obblighi di delimitazione e di segnalazione dell'area di sparo, fermo restando il divieto di accesso al pubblico nell'area medesima.

2 - Distanza di sicurezza⁽¹⁴⁾

È la distanza dall'area di sparo, considerata da ogni punto della delimitazione di detta area, cui può essere disposto il pubblico. Le distanze di sicurezza, di seguito indicate, sono determinate in base al calibro degli artifici impiegabili:

- fuochi a terra:

- | | |
|--|------|
| (a) artifici con effetti esclusivamente di luce/colore senza aperture aeree (cascate luminose, girandole, fontane ecc.): | 30 m |
| (b) artifici configurati con uno o più elementi cilindrici di diametro fino a 25 mm: | 40 m |
| (c) artifici configurati con uno o più elementi cilindrici di diametro superiore a 25 mm e fino a 50 mm: | 50 m |

- fuochi aerei:

- | | |
|---|-------|
| (a) artifici configurati con uno o più elementi cilindrici di diametro superiore a 50 mm e fino a 110 mm: | 100 m |
| (b) artifici cilindrici e razzi se di calibro: | |
| - fino a 110 mm: | 100 m |
| - superiore a 110 mm e fino a 130 mm: | 150 m |
| - superiore a 130 mm e fino a 210 mm: | 200 m |
| (c) artifici sferici se di calibro: | |
| - fino a 130 mm: | 100 m |
| - superiore a 130 mm e fino a 220 mm: | 150 m |
| - superiore a 220 mm e fino a 400 mm: | 200 m |

Si richiama l'attenzione sulla necessità che ove sia consentita l'accensione di artifici per i quali siano previste differenti distanze di sicurezza, il pubblico sia mantenuto alla distanza di sicurezza superiore.⁽¹⁵⁾

3 - Zona di sicurezza

È lo spazio posto tra l'area di sparo e le zone aperte al pubblico.

Nella zona di sicurezza:⁽¹⁶⁾

- non è consentito l'accesso o la sosta del pubblico; essa deve essere tenuta sgombra da materiali infiammabili;
- può invece sostarvi un'aliquota di personale preposto al soccorso pubblico in grado di intervenire anche nell'area di sparo in caso di incidente;
- gli edifici, le costruzioni e le strutture di qualsiasi genere esistenti non devono essere abitate o frequentate durante lo svolgimento dello spettacolo e devono essere sufficientemente distanti per non subire danni.

¹⁴ È determinata in base al calibro e al tipo degli artifici (fuochi a terra e aerei) e va da 30 a 200 m. Ciò vale anche in caso di utilizzo di articoli pirotecnici muniti della marcatura CE salvo che il fabbricante imponga distanze di sicurezza superiori. Anche per articoli il cui calibro superi quelli massimi (21 cm per i cilindrici e 400 cm per gli sferici) si dovrà applicare la distanza maggiore tra quella massima pari a 200 m e quella indicata o ricavabile dai dati dell'etichetta. In mancanza di indicazioni acquisibili dall'etichetta, il pirotecnico dovrà tener conto delle distanze minime di sicurezza risultanti da idonea documentazione sui prodotti da utilizzare, fornita dall'Ente Notificato. Il pirotecnico concorre in maniera determinante, con le conseguenti connesse responsabilità, al corretto allestimento dello spettacolo e al rispetto delle distanze di sicurezza dall'area di sparo in relazione alle necessarie valutazioni sulle condizioni concrete dei siti.

¹⁵ Resta ferma la facoltà della competente Autorità di P.S. di innalzare le distanze di sicurezza, che sono da considerarsi come limiti minimi, sotto forma di prescrizioni ex art 9 T.U.L.P.S.

¹⁶ In caso di utilizzo di articoli pirotecnici marcati CE appartenenti alle categorie T1 e T2 può ritenersi consentita la presenza di artisti e di altro personale che partecipano alla rappresentazione scenica in tale zona, ad esclusione del momento di accensione degli articoli medesimi, allorché anche tali soggetti dovranno essere alla distanza di sicurezza prevista in funzione del prodotto impiegato.

4 - Adempimenti del titolare⁽¹⁷⁾ durante lo svolgimento ed alla conclusione dello spettacolo pirotecnico.

In presenza di vento il titolare dovrà valutare l'opportunità di stabilire eventuali limitazioni nei tiri, e, se necessario, provvedere a mutare l'orientamento dei mortai in modo da allontanare ulteriormente dal pubblico la traiettoria dei lanci, comunque nel rispetto dei limiti più sopra indicati.

Al termine dello spettacolo il titolare dovrà provvedere ad effettuare un'accurata bonifica dell'area di sparo e delle zone adiacenti per l'individuazione ed eliminazione di ogni eventuale residuo di materiale inesplosivo o incombusto. Di tale verifica e degli esiti della stessa dovrà essere data comunicazione scritta alla Autorità locale di P.S.

C) DISPOSIZIONI CONCLUSIVE

La presente circolare annulla e sostituisce le circolari numero:

- XV.H.4/3886 del 25.10.1910;
- 559/C.19597.XV.A.MASS(1) del 1.9.1997;
- 559/C.27593.XV.A.MASS(1) del 25.5.1998;
- 559/C.9526.XV.A.MASS(1) del 23.6.1998;
- 559/C.6044.XV.A.MASS(1) del 22.3.1999.

La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

¹⁷ *Titolare di licenza di accensione ex art. 57 T.U.L.P.S.*

Circolare n. 557/PAS/U/008793/XV.A.MASS(1) del 20 maggio 2014

Integrazione della circolare n. 559/C.25055.XV.A.MASS(1) dell'11 gennaio 2001, recante: Disposizioni in ordine alla sicurezza ed alla tutela dell'incolumità pubblica in occasione dell'accensione di fuochi artificiali autorizzata ai sensi dell'art. 57 del T.U.L.P.S.

(GU Serie Generale n.131 del 9-6-2014)

Con circolare n. 559/C.25055.XVA.MASS(1) dell'11 gennaio 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 27 - serie generale - del 2 febbraio 2001 e di cui si confermano integralmente i contenuti, sono state diramate disposizioni in ordine alla sicurezza ed alla tutela dell'incolumità pubblica in occasione dell'accensione di fuochi artificiali (non marcati CE) autorizzata ai sensi dell'art. 57 del T.U.L.P.S..

Come è noto, ai sensi dell'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, a far data dal 4 luglio 2013, le disposizioni del decreto medesimo concernenti l'immissione sul mercato degli articoli pirotecnici marcati CE si applicano anche alle categorie "cat. 4", "T1", "T2", "P1" e "P2".

Al riguardo, a seguito di richieste di chiarimenti formulate dal comparto economico, si rende necessario fornire indicazioni integrative alla richiamata circolare, per un corretto ed omogeneo utilizzo anche degli articoli pirotecnici marcati CE, impiegabili negli spettacoli autorizzati ai sensi dell'art. 57 del T.U.L.P.S..

A tal fine, per esigenze di semplificazione e considerato che gran parte dei contenuti della richiamata circolare (all'epoca riferiti ai prodotti pirotecnici non marcati CE) possono trovare applicazione - seppur non integralmente - anche riguardo ai prodotti pirotecnici muniti di marcatura CE, si procederà, di seguito, in relazione a tali ultimi prodotti, al mero richiamo dei singoli punti della circolare medesima, fornendo, ove necessario, indicazioni aggiuntive.

A) DISPOSIZIONI GENERALI

Per il corretto l'utilizzo degli articoli pirotecnici marcati CE, si conferma quanto rappresentato nella precedente circolare dell'11 gennaio 2001, lettera "A) DISPOSIZIONI GENERALI", punti "1 - Titolare della licenza ex art. 57 T.U.L.P.S." e "2 - Verifica dei siti".

Anche in relazione a tali prodotti occorre, in particolare, ribadire quanto già evidenziato all'apena citato punto 1, ovvero che la licenza per l'accensione dei fuochi artificiali, ai sensi dell'art. 57 T.U.L.P.S., può essere rilasciata dall'Autorità locale di pubblica sicurezza solo al titolare dell'abilitazione ex art. 101 del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S..

Ne deriva che l'impiego di qualsiasi articolo pirotecnico in spettacoli autorizzati ai sensi dell'art. 57 T.U.L.P.S., a prescindere dalla sua tipologia, sia riservato, per evidenti ragioni di ordine e sicurezza pubblica connesse alla presenza di pubblico, esclusivamente a persone con conoscenze specialistiche - e, pertanto, munite della citata abilitazione - anche laddove l'art. 5 del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, ne consenta, altresì, l'utilizzo da parte di altre categorie di consumatori.

Quanto alle indicazioni fornite al successivo punto "3- artifici impiegabili" della citata circolare, le stesse trovano applicazione anche per i prodotti marcati CE, ad eccezione dei limiti dimensionali indicati per gli "artifici cilindrici" e per quelli "sferici", tenuto conto che per i prodotti marcati CE tali limitazioni non sono previste. Ciò, tuttavia, non esclude la facoltà, per l'Autorità di pubblica sicurezza, anche avvalendosi di un parere tecnico, in relazione a particolari condizioni di tempo e di luogo, di imporre delle limitazioni dimensionali ai calibri impiegabili sotto forma di prescrizioni ex art. 9 T.U.L.P.S..

Con riferimento al punto "4 - Mortai", anche in tal caso si osservano le disposizioni di cui alla precedente circolare, chiarendosi, tuttavia, in relazione a quanto appena evidenziato al precedente punto 3, che, per l'eventuale utilizzo di prodotti marcati CE di calibro superiore ai limiti massimi (calibro 210 mm per i cilindrici e calibro 400 mm per gli sferici) stabiliti per gli articoli pirotecnici non provvisti di marcatura, trovano applicazione le disposizioni per questi ultimi già fornite, nella parte relativa ai "- i mortai di calibro più elevato". Resta salva la possibilità di utilizzare il manufatto secondo le modalità che sono indicate nella documentazione approvata dall'ente notificato (ad esempio un diverso grado di inclinazione) e che saranno riportate in una dichiarazione sottoscritta dal titolare della licenza ex art. 57 T.U.L.P.S..

Quanto, infine, alle indicazioni di cui ai successivi punti "5 - Accensione degli artifici e cautele per gli addetti all'accensione" e "6 - Disposizioni complementari riferibili all'Autorità locale di

P.S." della circolare dell'11 febbraio 2001, le stesse trovano piena applicazione anche in caso di utilizzo di articoli pirotecnici marcati CE.

Occorre precisare che, qualora vengano impiegati, negli spettacoli a carattere continuativo all'interno del medesimo sito, articoli pirotecnici appartenenti alle categorie T1 e T2, ovvero, lo spettacolo venga rinviato, i medesimi articoli, fino ad una massa attiva pari a kg 20, possono essere depositati, sotto la responsabilità del pirotecnico titolare della licenza, in un locale ritenuto, dal medesimo, idoneo alla loro sicura e corretta conservazione, senza ulteriori adempimenti.

B) DISPOSIZIONI IN ORDINE ALLA SICUREZZA

Le indicazioni di cui alla lettera "B) DISPOSIZIONI IN ORDINE ALLA SICUREZZA" punto "1 - Area di sparo" della richiamata circolare si applicano anche nel caso di utilizzo di articoli pirotecnici muniti della marcatura CE, salvo che tali articoli appartengano alle relative categorie T1 e T2. In tali casi, infatti, il loro posizionamento, per il successivo sparo, non è soggetto agli obblighi di delimitazione e di segnalazione dell'area di sparo, fermo restando il divieto di accesso al pubblico nell'area medesima.

In relazione, poi, a quanto stabilito al successivo punto "2 - Distanza di sicurezza" della precedente circolare, le relative indicazioni trovano applicazione anche in caso di utilizzo degli articoli pirotecnici muniti della marcatura CE, salvo che il fabbricante imponga distanze di sicurezza superiori a quelle indicate nella medesima circolare. Per l'impiego di articoli il cui calibro superi quello previsto dalla citata circolare, si dovrà applicare la distanza più cautelativa, quindi maggiore, che emerga dal raffronto della distanza massima pari a metri 200, riportata nella precedente circolare, e quella indicata dal fabbricante in etichetta, ovvero ricavabile dai dati riportati nell'etichetta medesima, e preventivamente approvata dall'ente notificato incaricato di rilasciare il certificato di conformità CE. In mancanza di tali indicazioni acquisibili dall'etichetta, il pirotecnico dovrà provvedere all'allestimento tenendo conto delle distanze minime di sicurezza risultanti da idonea documentazione relativa ai prodotti che si intendono utilizzare, fornita dall'ente notificato.

È evidente che il pirotecnico concorre in maniera determinante, con le conseguenti, connesse responsabilità, al corretto allestimento dello spettacolo pirotecnico ed al rispetto delle distanze di sicurezza dall'area di sparo.

Resta ferma, in ogni caso, la facoltà della competente Autorità di P.S. di innalzare le distanze di sicurezza (che sono da considerarsi come limiti minimi) sotto forma di prescrizioni ex art. 9 T.U.L.P.S., a seguito delle necessarie valutazioni sulle condizioni dei siti prescelti per lo sparo. In particolare, si richiama l'attenzione sull'utilizzo degli articoli pirotecnici appartenenti alla cat. 2 e cat. 3, per i quali le distanze di sicurezza previste sono determinate, rispettivamente, in metri 8 e metri 25 per gli spettatori.

Occorre considerare che tali prodotti sono progettati e testati per essere impiegati in contesti privati nei quali vi è un numero limitato di spettatori. Il loro utilizzo, certamente lecito, nell'ambito di spettacoli pirotecnici autorizzati ai sensi dell'art. 57 del T.U.L.P.S., impone una valutazione circa l'innalzamento di tali distanze di sicurezza minime, connessa alla presenza di un numero di spettatori assai più consistente rispetto all'ambito privato. Pertanto, per tali articoli pirotecnici, quale migliore salvaguardia della pubblica incolumità, vanno adottate le distanze di sicurezza previste dalla lettera B), punto 2 della citata circolare dell'11 gennaio 2001, in funzione della tipologia di prodotto impiegato.

Per converso, e salvo che, come appena evidenziato, l'Autorità di P.S. non disponga altrimenti, occorre fare presente che, ai sensi della Norma Europea EN 16256-2, pubblicata nella G.U. dell'Unione Europea del 15.5.2013, una persona con conoscenza specialistica (ovvero il titolare dell'abilitazione ex art. 101 del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S.) può utilizzare articoli pirotecnici marcati CE, appartenenti alle categorie T1 o T1 "solo per uso esterno" in modo diverso rispetto a quanto prescritto dall'etichetta o dalle istruzioni d'uso, a condizione che abbia opportunamente valutato "i pericoli e i rischi che può comportare qualsiasi deviazione".

Per quanto concerne il punto "3 - Zona di sicurezza", si confermano anche per gli articoli pirotecnici muniti della marcatura CE, i contenuti di cui alla precedente circolare. Trova eccezione l'utilizzo degli articoli pirotecnici marcati CE appartenenti alle categorie T1 e T2 per i quali può ritenersi consentita la presenza di artisti e di altro personale che partecipano alla rappresentazione scenica in tale zona, ad esclusione del momento di accensione degli articoli medesimi,

allorché anche tali soggetti dovranno essere alla distanza di sicurezza prevista in funzione del prodotto impiegato.

Infine, trova piena applicazione, nel caso di utilizzo di articoli pirotecnici muniti della marcatura CE, il punto "4 - Adempimenti del titolare durante lo svolgimento ed alla conclusione dello spettacolo pirotecnico" della più volte richiamata circolare.

Si rappresenta, da ultimo, che gli articoli pirotecnici muniti della marcatura CE ed appartenenti alle categorie "cat.1", "cat. 2", "cat. 3" e "cat. 4," dall'entrata in vigore della direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 2013/29/UE del 12 giugno 2013, assumeranno, rispettivamente, le denominazioni "F1", "F2", "F3" e "F4". Ciò non esclude la possibilità, tuttavia, che gli enti notificati, nelle more dell'entrata in vigore della citata nuova direttiva, possano già rilasciare attestazioni riportanti l'indicazione di tali nuove categorie.

Circolare n. 557/PAS/U/010964/XV.H.MASS(77)SM del 5 luglio 2016

Attività di controllo e ispezione presso fabbriche e depositi di fuochi d'artificio.

Linee Guida per le Commissioni tecniche territoriali e attività di sorveglianza del mercato.

In relazione ai gravi incidenti che, periodicamente, si verificano presso le fabbriche di fuochi d'artificio ed in particolar modo nel periodo estivo, durante il quale si registra un aumento delle forniture di prodotti pirotecnici connesso all'intensificarsi di festeggiamenti ed iniziative di carattere locale (sagre, feste patronali, ecc.), emerge l'esigenza di assicurare, a tutela della pubblica e privata incolumità, la più accurata ed attenta vigilanza da parte delle Commissioni Tecniche Territoriali in materia di sostanze esplodenti, e la necessità di verificare che i titolari di licenza di fabbricazione di tali prodotti, ex art. 47 del T.U.L.P.S., osservino scrupolosamente la normativa tecnica ed amministrativa di settore.

In proposito, al fine di agevolare le attività di competenza delle C.T.T., a cui è devoluto il compito di determinare/verificare le condizioni di sicurezza dei locali destinati alla fabbricazione o al deposito di sostanze esplodenti (art. 49 del T.U.L.P.S), nell'ambito di un apposito sottogruppo istituito in seno alla Commissione Consultiva Centrale per le materie esplodenti, operante presso l'Ufficio per l'Amministrazione Generale - Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale, sono state predisposte - ed approvate definitivamente in sede collegiale nella seduta del 30 maggio u.s. - le unite "[Linee Guida](#) per le Commissioni Tecniche Territoriali in sede di sopralluogo ispettivo presso le fabbriche e i depositi di fuochi d'artificio", che costituiscono un utile manuale operativo e uno strumento di pronta consultazione nel quale sono compendiate le nozioni fondamentali in materia di installazione e gestione delle citate strutture, con particolare riferimento agli aspetti attinenti alla sicurezza di dette attività.

Le ispezioni consistono in un esame pianificato e sistematico della configurazione, dell'organizzazione e della gestione delle fabbriche di fuochi di artificio e dei relativi depositi di fabbrica e di vendita.

L'obiettivo principale delle ispezioni è la verifica della corrispondenza di quanto autorizzato nella licenza di P.S. in corso di validità (in merito, ad esempio al quantitativo massimo di materiale esplodente detenibile, al numero dei caselli o depositi autorizzati, alla corrispondenza della configurazione della fabbrica/deposito, oggetto di sopralluogo ispettivo, rispetto alle planimetrie approvate in sede di rilascio delle autorizzazioni di P.S.) e quanto riscontrato nel sito controllato.

Le Linee Guida sono costituite da una *Premessa* e dalle seguenti sezioni: *Attività operativa; Misure strutturali; Misure gestionali; Spettacoli pirotecnici autorizzati ex art. 57 T. U.L.P.S.; Sorveglianza del mercato*. Inoltre, in Allegato 1 è stata predisposta la "*Check list di riscontro per le verifiche ispettive presso fabbriche e depositi di fuochi d'artificio*", per agevolare l'attività di sopralluogo.

Nella *Premessa* si riepilogano le recenti novelle che hanno condotto alla costituzione delle Commissioni Tecniche Territoriali in materia di sostanze esplodenti, le quali, come è noto, hanno assorbito le competenze prima attribuite alle sopresse Commissioni tecniche provinciali. Nell'ambito di tali competenze, il tipo di attività che rileva nelle Linee Guida è il sopralluogo di tipo "ispettivo", ovvero di controllo disposto dalle Prefetture - U.T.G. nell'ambito dell'osservanza della normativa tecnica ed amministrativa di settore da parte dei titolari di licenze rilasciate ex art. 47 T.U.L.P.S., o disposto da questo Ministero a seguito di incidenti verificatisi presso fabbriche e depositi di esplodenti.

Nella sezione *Attività operativa* sono stati riassunti - con i connessi richiami normativi - i principali adempimenti operativi che debbono essere svolti presso le citate fabbriche e depositi, fra i quali, come sopra accennato, l'attenta verifica della corrispondenza tra i quantitativi massimi di prodotti autorizzati in licenza e quelli riscontrati nel sito, nonché del rispetto delle prescrizioni imposte dalla licenza medesima. Inoltre, particolare attenzione è stata dedicata al *Controllo documentale*, previo completo riepilogo di tutta la documentazione che deve essere presente presso lo stabilimento.

Nella sezione *Misure strutturali*, allo scopo di fornire un quadro organico della prevenzione degli infortuni e dei disastri, sono state illustrate le principali misure desunte dal T.U.L.P.S. e dal

relativo Regolamento di Esecuzione, con particolare riguardo all'allegato B al Regolamento medesimo. Nel dettaglio, sono state evidenziate le previste distanze - che vanno verificate in sede di controllo ispettivo - di sicurezza, esterna ed interna, delle fabbriche e dei depositi di fabbrica o di vendita, con il richiamo alla formula ed ai coefficienti da applicare in relazione alle diverse tipologie di esplosivi, nonché alla possibilità di ridurre tali distanze in presenza di terrapieni o di muri tagliafuoco aventi determinate caratteristiche. Infine, sono stati illustrati altri elementi strutturali, previsti dalla vigente normativa, da verificare in sede di sopralluogo presso le strutture in parola.

Nella medesima ottica di prevenzione, nella sezione *Misure gestionali* è stata evidenziata, tra l'altro, la necessità di verificare che i titolari della licenza si attengano alla rigorosa osservanza dei limiti di carico imposti nelle rispettive licenze, al puntuale trasferimento dei prodotti finiti dai laboratori di fabbricazione ai locali di deposito, alla regolarità delle registrazioni di carico e scarico delle materie prime e dei prodotti finiti, previste dall'art. 55 del T.U.L.P.S., nonché al rispetto degli obblighi di identificazione univoca e tracciabilità della polvere nera.

Nella sezione dedicata agli *Spettacoli pirotecnici autorizzati ex art 57 T.U.L.P.S.* sono state riasunte le principali disposizioni in ordine alla sicurezza ed alla tutela della incolumità pubblica in occasione dell'accensione di fuochi artificiali per lo svolgimento di spettacoli pirotecnici, contenute nella [circolare n. 559/C.25055.XV.A.MASS\(1\), del 11 gennaio 2001](#) (G.U. n. 27 del 2 febbraio 2001), aggiornata ed integrata dalla [circolare n.557/PAS/U/008793/XV.A.MASS.\(1\) del 20 maggio 2014](#) (G.U. n. 131, del 9.6.2014). Con le richiamate circolari, infatti, erano già stati indicati i criteri per il rilascio della licenza ex art. 57 del T.U.L.P.S, nonché sulla verifica dei siti, sugli artifici impiegabili, sulle caratteristiche dei mortai da usare, sulle modalità di accensione, sulle disposizioni dell'Autorità locale, sull'area di sparo, sulle distanze di sicurezza, sulle zone di sicurezza e sugli adempimenti da effettuare durante lo svolgimento e la conclusione dello spettacolo pirotecnico.

In relazione alle indicazioni fornite nella sezione in parola riguardo agli spettacoli pirotecnici autorizzati ex art. 57 T.U.L.P.S., si richiama l'opportunità che le SS.LL., fatta salva la facoltà di procedere d'iniziativa ad ogni altra attività di controllo ritenuta utile allo scopo, procedano al monitoraggio delle licenze di trasporto rilasciate agli operatori del settore per l'allestimento di tali spettacoli, ovvero per il trasferimento di articoli pirotecnici verso altro deposito. Ciò al fine di rilevare eventuali "sproporzioni" tra la quantità dei prodotti che vengono fabbricati, o comunque movimentati da una fabbrica o deposito e la capacità massima di produzione e carico di detti siti.

Nell'ultima sezione delle Linee Guida, dedicata alla *Sorveglianza del mercato* degli articoli pirotecnici, sono state fornite relative indicazioni in materia.

Come è noto, l'attività di sorveglianza del mercato degli articoli pirotecnici marcati CE si esplica mediante i controlli di tali prodotti ed è finalizzata ad assicurare un livello elevato di protezione della salute e della sicurezza, nonché di tutela dei consumatori e degli utilizzatori professionali garantendo, nel contempo, la libera circolazione dei prodotti medesimi.

In particolare, è stata richiamata la figura del Prefetto quale autorità di sorveglianza del mercato territorialmente competente, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 123/2015, il quale si avvale dell'attività consultiva svolta dalla Commissione Tecnica Territoriale in materia di sostanze esplosive che può essere integrata, nella fattispecie, su richiesta del Prefetto medesimo, da un ufficiale dell'Arma dei Carabinieri o da un ufficiale della Guardia di Finanza designati dalle rispettive Amministrazioni.

Inoltre nella sezione in parola, nel segnalare la necessità che le SS.LL., considerati i principi consolidati di valutazione del rischio, dei reclami e di altre informazioni, predispongano controlli degli articoli pirotecnici marcati CE - comunque in numero non inferiore a sei controlli annuali - anche in relazione al volume di prodotti immessi sul mercato dagli operatori economici, è stata altresì evidenziata la necessità, ai sensi della richiamata normativa, di provvedere alla raccolta e all'aggiornamento periodico dei dati sugli incidenti connessi all'uso di tali articoli ed alla trasmissione delle risultanze delle operazioni e dei dati raccolti con cadenza semestrale (31 luglio e 31 gennaio) a questo Dipartimento - Ufficio per l'Amministrazione Generale - Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale.

Da ultimo, si segnala che con la "Check list di riscontro per le verifiche ispettive presso fabbriche e depositi di fuochi di artificio", vengono riproposti schematicamente gli adempimenti da attuare, i relativi riferimenti normativi, le evidenze oggettive sulla conformità del sito ispezionato alle norme o alle autorizzazioni vigenti (che si raccoglieranno anche per mezzo di colloqui con il personale, analisi di documenti, osservazione di come vengono svolte le attività) e il risultato cui l'attività di verifica è pervenuta con la possibilità, qualora la corrispondenza di cui trattasi non venga riscontrata, di segnalare all'Autorità le omissioni rilevate, per l'adozione di eventuali provvedimenti di sospensione o di revoca della licenza.

Le SS.LL. sono pregate di dare la massima diffusione, nei modi ritenuti più opportuni, della presente circolare, che sarà pubblicata anche sul sito istituzionale della Polizia di Stato.

L'Ufficio per l'Amministrazione Generale - Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento ritenuto necessario.

Allegato:

[Linee guida](#) per le commissioni tecniche territoriali in sede di sopralluogo ispettivo presso fabbriche e depositi di fuochi di artificio.

D.M. 19 novembre 2014

Composizione della Commissione consultiva centrale e della Commissione tecnica territoriale in materia di sostanze esplodenti.

(GU n.286 del 10-12-2014)

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119, recante «Disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione internazionale, nonché per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2014, n. 146, ed in particolare l'art. 9; **Visto** il predetto art. 9, comma 1, che ha previsto l'istituzione di una commissione centrale operante presso il Ministero dell'interno per lo svolgimento delle funzioni consultive in materia di sostanze esplodenti previste dalla legislazione vigente, nonché di Commissioni tecniche territoriali per l'espletamento delle medesime funzioni consultive e di quelle prescrittive nella stessa materia previste dalla legislazione vigente; **Visto** il comma 2 del medesimo art. 9, secondo cui i componenti delle predette Commissioni sono competenti anche per l'accertamento della capacità tecnica di cui all'art. 8, quarto comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110; **Visto** il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante il Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS), ed, in particolare, gli articoli 49 e 53; **Visto** il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante il regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico, ed, in particolare, gli articoli 86, 88, 89, 91, 99, 101, 102 e 105, nonché i relativi Allegati; **Visto** l'art. 27 del dPR 19 marzo 1956, n. 302, recante «Norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro integrative di quelle generali emanate con dPR 27 aprile 1955, n. 547; **Vista** la legge 18 aprile 1975, n. 110, recante «Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi», ed, in particolare, l'art. 8, quarto comma; **Visto** il decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, recante «Attuazione della direttiva 2007/23/CE, relativa all'immissione sul mercato di prodotti pirotecnici», ed, in particolare, l'art. 14; **Visto** il regolamento (CE) 9 luglio 2008, n. 765, del Parlamento europeo e del Consiglio, che reca norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93, ed, in particolare, il relativo Capo III; **Vista** la decisione 9 luglio 2008, n. 768, del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE; **Visto** l'art. 97 della Costituzione; **Visto** il comma 1, ultimo periodo, del richiamato art. 9 del decreto-legge n. 119 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 146 del 2014, secondo cui con dM dell'interno è stabilita la composizione della Commissione centrale consultiva e delle Commissioni tecniche territoriali in materia di sostanze esplodenti, sopra citate; **Ritenuto** di dare attuazione a quanto previsto dal richiamato art. 9, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119;

Decreta:

Art. 1 - Composizione della Commissione consultiva centrale in materia di sostanze esplodenti

1. La Commissione consultiva centrale in materia di sostanze esplodenti, di seguito indicata come «Commissione consultiva centrale», operante presso il Ministero dell'interno per lo svolgimento delle funzioni consultive di cui alle norme richiamate in premessa e di quelle comunque previste nella stessa materia dalla legislazione vigente, oltre al presidente, si compone di:

- a) due rappresentanti del Ministero dell'interno, di cui uno del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e l'altro della Polizia di Stato;
- b) due rappresentanti del Ministero della difesa, di cui uno dell'Arma dei carabinieri;
- c) due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico;
- d) cinque rappresentanti dei settori economici interessati, su indicazioni plurime delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative designate dal Ministero dello sviluppo economico;
- e) due rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui uno dell'Agenzia delle Dogane e l'altro del Corpo della Guardia di Finanza;
- f) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- g) un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- h) quattro esperti indicati dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

Ai lavori della Commissione possono partecipare, senza diritto di voto, uno o più esperti, su invito del presidente.

2. Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario del Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

3. Il presidente e i componenti della Commissione consultiva centrale sono nominati con decreto del Capo della Polizia, Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, su designazione delle amministrazioni interessate. Ai fini della nomina dei componenti è richiesta un'esperienza pluriennale certificata in tema di sostanze esplosive, attestabile anche senza specifiche formalità e desumibile anche dall'analisi dei curricula dei candidati, con specifico riferimento alla qualità e quantità delle conoscenze pregresse in materia. La predetta Commissione dura in carica tre anni e i suoi componenti possono essere riconfermati. Per ciascun componente effettivo è nominato un supplente.

4. In caso di assenza o di impedimento del presidente, ne esercita le funzioni il componente effettivo delegato dal presidente; in caso di assenza o di impedimento dei componenti effettivi, ne fanno le veci i componenti supplenti.

5. La Commissione adotta un proprio regolamento interno per il suo funzionamento. Essa si riunisce su convocazione del competente ufficio del Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

Art. 2 - Composizione della Commissione tecnica territoriale in materia di sostanze esplosive

1. La Commissione tecnica territoriale in materia di sostanze esplosive, di seguito indicata come «Commissione tecnica territoriale», operante presso la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo per lo svolgimento delle funzioni consultive e prescrittive di cui alle norme richiamate in premessa e di quelle comunque previste dalla legislazione vigente in materia è presieduta dal Prefetto o da un dirigente dello stesso Ufficio Territoriale del Governo appartenente alla carriera prefettizia, dallo stesso designato. La predetta Commissione è composta:

- a) da un ufficiale dell'Esercito, o della Marina militare, o dell'Aeronautica militare;
- b) dal comandante provinciale dei vigili del fuoco;
- c) da un ingegnere dell'agenzia del territorio, o del genio civile, o delle miniere, competente in materia di sostanze esplosive;
- d) da un funzionario della Polizia di Stato.

Limitatamente all'attività consultiva di materia di sorveglianza del mercato delle materie esplosive, la Commissione può essere integrata, su richiesta del Prefetto, da un ufficiale dell'Arma dei Carabinieri o da un ufficiale della Guardia di Finanza designati dalle rispettive Amministrazioni.

2. Nei casi in cui le determinazioni della Commissione tecnica territoriale riguardano depositi di esplosivi da istituirsi per miniere o cave, l'ingegnere che fa parte della commissione stessa deve essere quello delle miniere.

3. Per l'accertamento per la capacità tecnica di cui all'art. 8 della legge 18 aprile 1975, n. 110, la Commissione tecnica territoriale è integrata da un esperto designato dal Ministero della difesa.

4. Per l'accertamento per i requisiti soggettivi di idoneità all'esercizio del mestiere di fochino, di cui all'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302, la Commissione tecnica territoriale è integrata da due ispettori del lavoro, di cui uno laureato in ingegneria e uno in medicina.

5. Ai fini del rilascio del certificato di idoneità alla fabbricazione o accensione di fuochi d'artificio, di cui all'art. 101 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 o alla fabbricazione di esplosivi di cui all'art. 102 dello stesso regio decreto, la commissione è integrata da due ispettori del lavoro, di cui uno laureato in ingegneria o chimica e l'altro in medicina.

6. Ai singoli lavori della Commissione tecnica territoriale possono partecipare, senza diritto di voto, uno o più esperti, su invito del presidente.

7. Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario della Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo.

8. I componenti della predetta Commissione sono nominati con decreto del Prefetto, su designazione delle amministrazioni interessate previa verifica degli stessi requisiti richiesti ai componenti della Commissione di cui all'art. 1, nonché quelli di cui ai commi 2, 3, 4 e 5, del presente articolo, ferme restando le modalità di attestazione dell'esperienza di cui al medesimo art. 1, comma 3.

La Commissione tecnica territoriale dura in carica tre anni e i suoi componenti possono essere riconfermati. Per ciascun componente effettivo è nominato un supplente.

9. In caso di assenza o di impedimento del presidente, ne esercita le funzioni il componente effettivo delegato dallo stesso presidente; in caso di assenza o di impedimento dei componenti effettivi, ne fanno le veci i componenti supplenti.

10. Ogni commissione tecnica territoriale adotta un proprio regolamento per il suo funzionamento. Essa si riunisce su convocazione del Prefetto.

Art. 3 - Clausola di invarianza della spesa

1. All'attuazione del presente decreto, ai sensi dell'art. 9, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali, logistiche e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei Conti per la registrazione.